

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.
Legge di stabilità regionale.*

TITOLO I

Disposizioni finanziarie e contabili. Disposizioni in materia di autonomie locali e per il superamento del precariato

Art. 1

Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2006, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2016, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2007, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2016, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendone le modalità di appalto.

4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l'interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l'obbligo della Regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

1. L'assegnazione ai comuni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni è rideterminata per l'anno 2017 in 340.000 migliaia di euro e per ciascuno degli anni 2018 e 2019 in 212.150 migliaia di euro annui. Conseguentemente è ulteriormente rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) è così sostituita: *“Esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, rispetto alla media del triennio precedente”*;
- b) la lettera d) è soppressa;
- c) la lettera f) è soppressa.

3. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegnazione regionali di parte corrente procapite, è autorizzata per l'anno 2017, a valere sulle risorse di cui al comma 1, la spesa di 10.000 migliaia di euro da ripartire tra i comuni per fascia demografica in ragione della differenza dalla media dei trasferimenti regionali procapite del triennio 2014-2016.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'Economia, previa intesa della Conferenza Regione-Autonomie Locali, sono determinati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 3.

5. Il comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i. è abrogato.

6. Il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i. è abrogato.

7. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscriverne su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente.

8. I contributi in favore delle associazioni di comuni e di amministratori comunali operanti nel territorio regionale, previsti dal comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere autorizzati, con le medesime modalità e per il medesimo importo, anche per gli anni 2017 e 2018.

9. A valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per l'anno 2017 la somma di 800 migliaia di euro, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative, è destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX. La riserva di cui al presente comma è assegnata al Comune di Lipari, secondo le modalità determinate con decreto dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e il Lavoro.

10. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 2.950 migliaia di euro è destinata alle finalità dell'articolo 6, comma 8 bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 1.595 migliaia di euro è destinata alle finalità dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 .

12. All'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 7 le parole “anni 2016 e 2017” sono sostituite con le parole “anni 2016, 2017 e 2018” e le parole “*esercizi finanziari 2017 e 2018*” sono sostituite con le parole “*esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019*”;

- al comma 8 il periodo “*sono destinate ad integrazione dell'accantonamento positivo “Fondo destinato alla proroga dei contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni”*” sono sostituite con le parole “*sono destinate, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l'importo di 115.000 migliaia di euro annui al finanziamento del Fondo per gli investimenti dei Comuni di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, di concerto con l'Assessore per l'Economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e per l'importo di 12.850 milioni annui, da iscrivere in uno specifico accantonamento positivo dei fondi globali, al finanziamento di funzioni dei Liberi consorzi comunali da attrarre alle competenze della Regione. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019*”. All'Allegato 3 di cui al comma 9 del medesimo articolo sono apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3

Dotazioni organiche Città metropolitane e liberi consorzi comunali

1. La dotazione organica delle città metropolitane e dei liberi consorzi di comuni è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta del 15 per cento. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina di cui al comma successivo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma precedente e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1 commi 423 e 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, previo accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1 comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4

Disposizioni per il superamento del precariato

1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, la Regione e i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28 in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative, nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015.

2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma precedente, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la regione, nonché per gli enti territoriali compresi nel territorio della stessa, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla regione.

3. Fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al pre-

sente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale.

4. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24. Dall'elenco di cui all'articolo 30 comma 1, della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, possono attingere anche le Aziende del S.S.R. per le finalità di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 6 marzo 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e del PUL di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

5. Per le assunzioni effettuate dai soggetti di cui al successivo comma 9, lett. a) e d), con le procedure di cui ai commi 1 e 2, , a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 9 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti.

6. Per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni il Ragioniere Generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale Autonomie locali e Funzione Pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

7. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'Ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.

8. In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30 comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, sono abrogati.

9. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 8, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31.12.2015, secondo le seguenti modalità:

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art 30 comma 7 della legge regionale 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune.

b) per le città metropolitane e i liberi consorzi si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art 30 comma 7 della legge regionale 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018.

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario.

d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'art 30 comma 9 della legge regionale 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, mentre la quota complementare rimane a carico a carico degli enti stessi.

10. La proroga del termine di cui al comma 8 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. i. e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo, tenuto conto dell'assenza di oneri a carico del bilancio degli enti per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma precedente.

11. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30 commi 7 e 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017-2018 la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.

12. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni le parole "*degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali*" sono soppresse e dopo le parole "*31 dicembre 2013*" è aggiunto il seguente periodo: "*I trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai Bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati*".

13. Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

"7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 28 febbraio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del ripar-

to, l'Assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente".

14. All'articolo 49, comma 4 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, l'ultimo periodo è così sostituito: *"Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5 e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5"*.

15. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 10 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, non si applica con riferimento alle procedure previste dall'articolo 4 comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. L'articolo 49 comma 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è abrogato.

16. Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019.

17. Per i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 8, che alla data del 31 dicembre 2018 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario, o con gli enti pubblici territoriali della Regione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, la Regione adotta le iniziative necessarie per la l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso apposito ente regionale o società partecipata. Con decreto del Ragioniere Generale, previa delibera della Giunta Regionale, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

18. Nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario, o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30 comma 1, della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2018, sono assunti, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.. Le assunzioni di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative, nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015. Il personale assunto ai sensi del presente comma è utilizzato, prioritariamente, presso gli enti di originaria provenienza.

Il personale assunto ai sensi del presente comma conserva il diritto alla riserva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modifiche e integrazioni, nell'ipotesi di avvio delle procedure di stabilizzazione da

parte degli enti di originaria assegnazione ai sensi della medesima disciplina, nonché di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli Enti sanitari ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015.

19. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario, o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30 comma 1, della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.

20. I beneficiari delle misure di cui al precedente comma sono autorizzati a negoziare il relativo credito, con l'applicazione di un tasso pari al TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n.108 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30% presso una banca di propria fiducia inserita in una long list pubblicata sul sito internet della Regione siciliana a seguito di interpello (avviso/riciesta di manifestazione di interesse) da parte del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito. La regione interviene nelle predette operazioni creditizie quale debitore ceduto e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli interessi in sei rate semestrali. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità attuative.

21. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 5, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 6 e 17, nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 è autorizzato, a decorrere dall'anno 2019 un limite ventennale di impegno dell'importo di 226.700 migliaia di euro, da iscrivere in un apposito Fondo del dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota complementare di cui al comma 9, lett. a) e d), per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari. Per gli enti di cui al comma 9, lett. c) e quelli di cui alla d) per i quali non sono previsti trasferimenti a carico del bilancio regionale, la convenzione con l'ente di cui al comma 18, definisce l'onere per il personale utilizzato, in misura corrispondente a quella sostenuta fino al 31.12.2018 per unità di personale. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta dei rami di amministrazione competenti, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio. Per le assunzioni effettuate prima dell'anno 2019 il contributo di cui al comma 5 per le prime annualità è erogato a valere sui Fondi di cui al comma 11 e per la quota complementare con le medesime modalità di cui al presente comma. Per le assunzioni effettuate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 18 la copertura finanziaria del relativo onere è assicurata con le medesime modalità di cui al presente comma.

Art.5

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. 5/2014, possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017/2019, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di una indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell'assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.

Art. 6

Interventi per la tutela e l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.

1. Le misure di cui all'art. 8 del D.lgs 468/97, ancora vigente per espressa disposizione dell'art. 26 del D.lgs 150/2015, per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, sono estese anche ai lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.

2. Il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizio, già percettori del reddito minimo di inserimento, è autorizzato a concedere, a coloro che ne fanno richiesta, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente ad anni 5 del sussidio di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, tab. G della presente legge (Missione 15 Programma 1 capitolo 712402).

Art. 7

Tutele per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo ex PIP"

1. Le misure di cui all'art. 8 del D.lgs 468/97, ancora vigente per espressa disposizione dell'art. 26 del D.lgs 150/2015, per la conciliazione delle esigenze di cura, di

vita e di lavoro, sono estese anche ai soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo ex PIP”.

2. L'articolo 68, comma 3, lett. a) della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, è così sostituito:

“3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, la corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente ad anni 5 dell'assegno di sostegno al reddito già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci”.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 marzo 2016, n. 3, che viene incrementata, per il biennio 2017-2018 dell'importo annuo di 463 migliaia di euro e determinata, complessivamente, in misura pari a 29.463 per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 8

Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie

1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.

3. Gli interventi finanziari in favore di soggetti di cui la Regione si avvale, sulla base di disposizioni legislative regionali, per attività promosse o sostenute dalla stessa, inseriti negli allegati di cui ai commi 1 e 2, sono soggetti alle medesime disposizioni in materia di tutela e vigilanza previste per gli Enti regionali e i finanziamenti previsti annualmente nel bilancio sono erogati con le modalità previste dall'articolo 32, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle assegnazioni relative all'anno 2016.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 le parole “Per ciascuno degli anni 2015 e 2016” sono sostituite dalle parole “A decorrere dall'anno 2015”.

5. Le misure per il conseguimento di risparmi di spese previste dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono confermate per il triennio 2017-2019, ferme restando le disposizioni previste dai restanti commi del medesimo articolo.

6. Al comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 introdotto con l'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2016, n. 14, le parole “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016” sono sostituite con le parole “Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018”.

7. All'articolo 1 legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 è aggiunto il comma 1 ter:

“A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 la quota di disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità come determinata ai sensi del comma 692 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è destinata a confluire nel risultato di amministrazione.”

8. Nelle more della verifica della congruità della stima delle regolazioni contabili rispetto ai processi di riforma, la somma di 75.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è accantonata in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 1, per gli importi specificati per ciascuna autorizzazione di spesa.

9. A seguito della verifica di cui al comma precedente, da effettuare entro il 30 giugno 2017, sono ripristinate le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo Allegato 1, in misura proporzionale alla stima aggiornata. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma.

10. Ad integrazione di quanto previsto per l'esercizio finanziario 2017 dall'articolo 5 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, in relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione per una quota pari a euro 73.069.153,34 per l'esercizio finanziario 2018 e 42.130.901,83 per l'esercizio finanziario 2019, le complessive risorse sono destinate agli interventi di cui alla lett. b) del medesimo comma 5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio. All'Allegato 3 di cui al comma 2 del medesimo articolo sono apportate le conseguenti modifiche.

11. Il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è così sostituito:

“2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, è iscritta in appositi capitoli dell'Assessorato regionale dell'Economia, Dipartimento regionale bilancio e tesoro, Missione 13 – Programma 7.”

12. Alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), è aggiunto il seguente periodo:

“A decorrere dal 1° gennaio 2017, entro il 31 luglio, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, è approvato il rendiconto generale della Regione dell'anno precedente.”

Art. 9 Consorzi universitari

1. La Regione siciliana promuove e sostiene l'offerta formativa universitaria decentrata ad integrazione di quella proposta negli atenei centrali, attraverso la revisione delle modalità di programmazione e finanziamento dei corsi di laurea, la ridefinizione della Governance e dei controlli nei Consorzi Universitari.

2. A tal fine le Università degli Studi trasmettono annualmente all'Assessorato dell'Istruzione e Formazione professionale, la programmazione triennale dei corsi di laurea decentrati, definendo gli obiettivi formativi sul territorio, i target occupazionali post laurea ed il potenziamento dell'attività di ricerca. Nel primo anno di attuazione la programmazione è relativa agli anni accademici 2016/2017, 2017/18, 2018/19.

3. Il Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, per le attività di cui al comma 2, riconosce un contributo annuale a titolo di rimborso delle spese di trasferta del personale docente impegnato nelle sedi decentrate delle Università degli Studi della Sicilia, in capo alle quali è posto l'onere relativo alla docenza. Il contributo è commisurato, nei limiti dello stanziamento di bilancio, al dieci per cento del costo standard di docenza, così come quantificato dalla tabella allegata al decreto Interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014 e al netto degli oneri sociali, per il numero degli studenti in corso. Con decreto dell'Assessore per l'Istruzione e la Formazione Professionale sono definiti i termini per lo svolgimento delle attività di ricerca nelle sedi decentrate, in armonia con gli obiettivi formativi sul territorio. L'attribuzione del contributo è subordinata alla stipula di un nuovo accordo transattivo relativo al credito pregresso delle Università nei confronti di Consorzi Universitari e degli Enti Locali di riferimento.

4. A ciascun Consorzio Universitario, già costituito in ambito locale da enti pubblici e privati, è riconosciuto un contributo annuale per la copertura delle spese di funzionamento subordinato all'adeguamento degli Statuti, entro il 31 marzo 2017, alle seguenti prescrizioni:

- a. previsione di un Consiglio di Amministrazione di 5 membri di cui 3 designati dall'Università di riferimento, uno dall'Assessore regionale per l'Istruzione e Formazione professionale, ed uno dai soci, a cui è riconosciuto il rimborso per le spese sostenute, ad esclusione di qualsivoglia forma di compenso;
- b. fuoriuscita dei Liberi Consorzi Comunali dalla compagine sociale;
- c. previsione di un collegio di revisori dei conti composto da tre membri di cui uno designato dall'Università degli Studi di riferimento, uno dall'Assessore per l'Istruzione e la Formazione professionale, ed uno dai soci, con un compenso corrispondente agli importi individuati nella fascia C del Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 20 gennaio 2012.

5. Il contributo di cui al comma precedente, nei limiti dello stanziamento di bilancio, è commisurato all'importo massimo del quaranta per cento del costo standard di dotazione infrastrutturale, funzionamento e di gestione, così come quantificato dalla tabella allegata al decreto Interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014, per il numero degli studenti in corso.

6. L'attuale quota ordinaria dei comuni sede delle attività didattiche costituisce vincolo di destinazione nell'ambito della quota assegnata a valere sul Fondo delle autonomie Locali.

7. Per consentire il graduale raggiungimento del pareggio è costituito un fondo perequativo da destinare ai Consorzi che non raggiungono l'equilibrio con le risorse proprie ed il contributo di cui al comma 5. Il contributo, nei limiti dello stanziamento di bilancio, è ripartito a seguito di specifica rilevazione dei costi di funzionamento relativi all'esercizio precedente e di un programma di riequilibrio.

8. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere aggiornate le convenzioni tra Consorzi e l'Università di riferimento.

9. I Consorzi universitari adottano la contabilità economico patrimoniale, il decreto di cui al comma 3 definisce altresì il contenuto minimo della nota integrativa.

10. Con decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi sei, otto ed undici.

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, Allegato 1 Parte B (Missione 4 Programma 4 capitolo 373718), da iscriverne in appositi capitoli di spesa, è destinata come segue:

a) l'importo di 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 3 a favore delle Università degli Studi della Sicilia;

b) l'importo di 2.200 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 5 a favore dei Consorzi Universitari;

c) l'importo di 400 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 7.

12. A decorrere dalla data entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l'art. 66 della legge 26 marzo 2002, n. 2; il punto 21 all'elenco n. 1 di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge 22 dicembre 2005, n. 19; la lettera f degli articoli 27 e 28 della legge 4 agosto 2015, n. 15.

Art. 10

Liquidazione degli enti

1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione.

2. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, è versato in entrata al bilancio della Regione.

Art. 11

Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio

1. I commi da 1 bis a 1 quinquies dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977 n. 106, e successive modifiche e integrazioni, sono abrogati. All'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato il periodo "tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11".

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'Agricoltura definisce con proprio decreto i valori minimi e massimi dei contributi istituzionali che i Consorzi di Bonifica possono applicare nei confronti dei consorziati. La violazione dei limiti previsti dal decreto di cui al presente comma è causa di nullità dei provvedimenti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere efficacia la disposizione di cui all'articolo 10, comma 28, della legge regionale 5 di-

cembre 2016, n. 24. I ruoli già sospesi ai sensi della medesima disposizione, ove di importo superiore al valore massimo previsto dal decreto di cui al comma 1, sono annullati e riemessi al valore massimo. Per compensare gli effetti gravanti sui consorzi prodotti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 28, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e dalle disposizioni del presente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 16 Programma 1 capitolo 155819).

4. In relazione alle disposizioni del presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata dell'importo di 10.614 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 14.786 migliaia di euro l'esercizio finanziario 2018 e determinata in 39.816 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 10.000 migliaia di euro ed è rideterminata in euro 63.054.846,66 per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 20 Programma 3 capitolo 215746).

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, dell'importo annuo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16 Programma 3 capitolo 147326).

Art. 12

Costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana

1. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e al fine di costituire il fondo immobiliare del Fondo Pensioni dei dipendenti della Regione siciliana, la Regione siciliana trasferisce in proprietà entro il 30 giugno 2017 complessi immobiliari per il valore di 59 milioni di euro.

2. Il trasferimento di cui al comma precedente compensa integralmente la quota relativa all'anno 2017 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

3. Il Fondo Pensioni dei dipendenti della Regione siciliana è autorizzato all'acquisto entro il 28 febbraio 2017 del cento per cento delle quote del Fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, che assicura un rendimento netto pari ad almeno il rendimento attuale delle corrispondenti risorse finanziarie necessarie per l'acquisto aumentato del trenta per cento.

4. Per effetto del comma 3 è accertata in entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017, quale corrispettivo della cessione, la somma di 20.000 migliaia di euro pari al trentacinque per cento del capitale netto del FIPRS.

Art. 13

Disposizioni per l'accelerazione e lo sblocco dei procedimenti relativi all'assegnazione e vendita dei beni immobili delle Aree di sviluppo industriale

1. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9 bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree industriali, l'incremento della produttività nelle stesse, anche con l'attrazione di investitori internazionali, nonché l'ottimale stabilità degli indici occupazionali nel territorio di riferimento, anche in pendenza delle procedure di liquidazione dei disciolti consorzi ASI, ed a prescindere dal completamento delle procedure relative all'attività ricognitiva commissariale di cui al comma 1, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo, ad eccezione di quelli strumentali declinati al comma 2, lettera f), secondo periodo, possono essere assegnati dal liquidatore secondo modalità e criteri stabiliti dall'IRSAP, in ogni caso ricorrendo a procedure di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità tecnica ed imprenditoriale del progetto di insediamento. Al fine di consentire la massima partecipazione degli imprenditori, anche stranieri, alle procedure di assegnazione, di queste è data la più ampia diffusione possibile, anche avvalendosi di canali istituzionali dediti ai rapporti internazionali e con gli imprenditori all'estero. I canoni versati dall'impresa assegnataria confluiscono nel bilancio di liquidazione e concorrono al soddisfacimento del ceto creditorio ai sensi del presente articolo."

"9 ter. Per le medesime finalità di cui al comma 9 bis, nonché per favorire la celere dismissione del patrimonio immobiliare dei disciolti consorzi ASI e la conseguenziale chiusura della gestione liquidatoria, a prescindere dal completamento delle procedure relative all'attività ricognitiva commissariale di cui al comma 1, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo, ad eccezione di quelli strumentali declinati al comma 2, lettera f), secondo periodo, possono essere venduti dal liquidatore secondo modalità e criteri stabiliti dall'IRSAP, in ogni caso ricorrendo a procedure di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità tecnica ed imprenditoriale del progetto di insediamento. Alle predette procedure possono partecipare i creditori consortili, i quali, ove rinuncino ad una quota non inferiore al 100 per cento dell'importo complessivo del proprio credito, in caso di aggiudicazione, possono compensare fino al 100 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile con il credito decurtato ai sensi del presente comma. Al fine di consentire la massima partecipazione degli imprenditori, anche stranieri, alle procedure di vendita, di queste è data la più ampia diffusione possibile, anche avvalendosi di canali istituzionali dediti ai rapporti internazionali e con gli imprenditori all'estero. Le risorse ottenute dalla vendita confluiscono nel bilancio di liquidazione e concorrono al soddisfacimento del ceto creditorio ai sensi del presente articolo."

"9 quater. Le strade dei disciolti consorzi ASI ovvero dell'IRSAP, unitamente agli interventi infrastrutturali sulle stesse realizzati dall'Istituto ai sensi della presente legge, nonché ai relativi impianti di illuminazione, segnaletica, aree di sosta, verde di rispetto, canali di scolo delle acque piovane ed ogni altra pertinenza e/o infrastruttura funzionalmente connessa alla viabilità, sono trasferiti ai Comuni del territorio di riferimento a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma. Nei successivi trenta giorni, i consorzi ASI in liquidazione, ovvero l'IRSAP, trasmettono ai Comuni medesimi le planimetrie delle strade corredate da tutti gli elementi pertinenti ed infrastrutturali connessi, oggetto del trasferimento ai sensi del presente comma."

TITOLO II

Effetti della manovra e copertura finanziaria.

Art. 14

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 nelle misure indicate nelle tabelle 'A' e 'B' allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio finanziario sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2017, nell'allegata tabella 'C'.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2017, 2018 e 2019, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella 'I'.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio finanziario, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.

Art. 15

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2017.

Art. 16

Abrogazioni e modifiche di norme

1. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, dopo le parole "della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5" sono aggiunte le parole "e delle assegnazioni disposte ai sensi dell'art. 7, comma 8 bis, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3".

2. All'art. 7, comma 24, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, le parole "delle riduzioni di cui al comma 23" sono sostituite con le parole "di tali riduzioni".

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

